

R.G. P.U. 174/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO**

**Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale Presidente relatore ed estensore

Dott.ssa Giuseppina Valiante Giudice

Dott.ssa Enza Faracchio Giudice

pronuncia la seguente

**SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

Nei confronti di:

NAPOLI GIANLUCA nato a Salerno (SA) il 28.06.1980; codice fiscale NPLGLC80H28H703J; residente in Comune di Pellezzano (SA), in via Eroi di Nassirya 8, Cap 84080, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Vezzoli (C.F. VZZDNL84S19B157Q) con studio in Chiari (BS);

parte debitrice istante

Esponendo le seguenti

RAGIONI DELLA DECISIONE

**1. DEL RICORSO, della FISSAZIONE DI UDIENZA e
dell'UDIENZA**

Con ricorso depositato in data 30.9.2025 NAPOLI GIANLUCA ha esposto di avere accumulato debiti contratti a seguito della gestione di una attività di impresa aperta nel 2014, come "Gianluca Napoli Srls in liquidazione" avente ad oggetto l'attività di grafico con annessa copisteria e di versare in stato di sovraindebitamento. Il ricorrente rappresenta di avere fatto ricorso a finanziamenti per investimenti in macchinari tecnologici e software gestionale necessari all'impresa, la quale contrariamente alle previsioni non produceva utili tali da consentirne la continuazione, tanto che nel 2019 la stessa veniva cancellata dal registro delle imprese. Pertanto, il ricorrente ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei suoi confronti, precisando di percepire un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato e di avere esigenze di mantenimento sue e del proprio nucleo familiare.

In particolare, nella relazione accompagnatoria dell'OCC si è rappresentato che il nucleo familiare del ricorrente è costituito da cinque membri: il Sig. Napoli Gianluca, la compagna Sig.ra Piscopo Alessia e dai figli Napoli Massimo nato il 17.4.2013, Napoli Marco nato il 22.1.2018 e da Napoli Denise nata in data 1.7 2021. Il ricorrente rappresenta che la compagna nel 2023 ha aperto una partita iva per



gestione di un coworking e percepisce un reddito mensile di € 1000,00. Inoltre, il ricorrente precisa di abitare in un appartamento di proprietà interamente della compagna la quale, per lo stesso, con l'aiuto dei suoi genitori, paga una rata di mutuo mensile di € 490,00.

2. DELLA COMPETENZA

In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale atteso che Napoli Gianluca risiede in Pellezzano (SA), Comune ricadente nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.

3. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

L'art. 65, comma 2, CCII in generale stabilisce che per le procedure di composizione della crisi o la liquidazione dei "sovraindebitati" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III del Codice.

In base all'art. 39 CCII il debitore istante deve depositare i seguenti documenti: a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie; b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; c) le dichiarazioni IRAP; d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

L'art. 269 CCII, con specifico riferimento alla domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore, stabilisce, poi, che deve essere allegata una relazione dell'OCC che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata in uno alla domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, contenente anche l'attestazione in merito alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Nel caso di specie, a corredo della relazione risulta depositata la seguente documentazione:

- Nomina gestore;
- Relazione del gestore della Crisi dott. Francesco Cantillo;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione stato di famiglia
- Visura Camerale cancellazione srls
- Buste paga, aprile, maggio e giugno 2025
- Certificazioni spese mensili
- Situazione debitoria Agenzia delle Entrate
- Cert. Unica dal 2019 al 2023



Tale documentazione è nel suo complesso completa ed attendibile e, quindi, idonea a ritenere assolti gli oneri di allegazione documentale previsti dall'art. 39 CCII.

4. LA RELAZIONE DELL'OCC.

a. Valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata

L'OCC ha rappresentato che il ricorrente ha fornito tutta la documentazione al fine di consentire la ricostruzione completa della situazione economica e patrimoniale dello stesso, giungendo ad esprimere una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata.

In particolare, il gestore della crisi ha dichiarato di aver esaminato la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione stato di famiglia
- Elenco debiti (Banche, finanziarie, tributari, previdenziali, esattoria, carichi pendenti enti locali, previdenziali, ecc).
- Estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Visura Agenzia Entrate
- Dichiarazione dei redditi/CU dal 2019 al 2023
- Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente;

b. Situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore

Nella relazione l'OCC ha rappresentato che Napoli Gianluca, dipendente part time con contratto a tempo indeterminato presso la EIDEA SRL (c.f. 13444521002) come addetto E-Commerce, con riferimento alle ultime annualità presenta la seguente situazione reddituale:

- CU 2023 reddito lordo euro 21.489,00;
- CU 2022 reddito lordo euro 18.893;
- CU 2021 reddito lordo euro 15.944;
- CU 2020 reddito lordo euro 10.142;
- CU 2019 reddito lordo euro 6.953

Il gestore ha rappresentato che Napoli Gianluca allo stato risulta essere assunto con la qualifica di addetto E-Commerce, impiegato a tempo indeterminato, presso la società EIDEA SRL (c.f. 13444521002) il cui stipendio medio mensile è di euro 1.400,00, come da prospetto delle buste paga che segue:

maggio 2025 € 1.481,00;

aprile 2025 € 1.472,00

marzo 2025 € 1.481,00

Il nucleo familiare del ricorrente è composto dal ricorrente stesso, dalla compagna Piscopo Alessia e dai figli Napoli Massimo nato il 17.4.2013, Napoli Marco nato il 22.1.2018 e da Napoli Denise nata in data 1.7 2021.

La compagna Piscopo Alessia ha aperto dal 2023 una partita iva per gestione di un coworking e percepisce un reddito mensile pari a ca. 1.000,00 euro.

Il ricorrente non è intestatario di beni immobili ne è proprietario di autovetture e negli ultimi cinque anni non ha compiuto atti dispositivi aventi ad oggetto proprietà immobiliari.

Il ricorrente è intestatario di una Postepay nr. 4037267 con saldo attuale di circa 350 euro e fa accreditare lo stipendio sul c/c MPS intestato alla sua compagna.



I debiti del ricorrente ricostruiti, anche a seguito di operazioni di circolarizzazione, sulla base della documentazione a disposizione e in assenza di molti riscontri dei creditori noti, sono pari a € 97.798,29, oltre spese prededucibili.

Il gestore sul punto ha precisato che sussistono le seguenti posizioni debitorie:

1. € 3.977,00 nei confronti di B2 Kapital Investment;
2. € 16.243,88 nei confronti di IFIS NPL Spa (oggi Ifis Investing Spa);
3. € 13.135,75 nei confronti di Ifis NPL Investing spa: relativo a firma di garanzia rilasciata dal Sig. Napoli su un prestito di un suo zio;
4. € 3.619,00 nei confronti di BNL: mutuo artigiano chiesto nel 2016 dalla ex Gianluca Napoli srl semplificata (era stata aperta per un periodo poi chiusa), con garante il Sig. Napoli;
5. € 27.560,34 nei confronti di INVITALIA (già Sviluppo Italia spa) derivante da un finanziamento incentivante ricevuto dalla ex “Gianluca Napoli srls in liquidazione” per un progetto imprenditoriale finalizzato allo sviluppo della stampa in 3D;
6. € 31.371,98 nei confronti di Agenzia Riscossione: cartelle a ruolo; da segnalare contributi Inps per euro 17.457,12 con grado di privilegio 1 e MCC Spa (mediocredito Centrale) euro 12.711,67;
7. € 422,27 preventivo Occ, da mettere in prededuzione;
8. € 1.000,00 compenso dell’Avv. Panni, da mettere in prededuzione.

c. Cause dell’indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni

L’OCC, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, ha esposto nella relazione che le cause dell’indebitamento sono riconducibili all’attività d’impresa, ovvero, attività di grafico con annessa copisteria, che aveva aperto nel 2013 e ai finanziamenti richiesti per pagare fornitori e materiali. Inoltre, la cessazione della società Gianluca Napoli srls in liquidazione, avvenuta prima dei tre anni dalla percezione di un finanziamento incentivante di € 27.560,34 ottenuto da INVITALIA (già Sviluppo Italia spa), ne aveva comportato la restituzione. Pertanto, l’insuccesso dell’attività di impresa non consentiva di onorare i finanziamenti ricevuti né di effettuare i pagamenti erariali sopra rappresentati.

In conclusione, il gestore ha comunque espresso un giudizio sull’assenza di colpa del debitore nella genesi dell’indebitamento.

d. Attestazione sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori

L’OCC ha attestato la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori mediante l’assegnazione della quota parte dello stipendio eccedente le spese mensili del nucleo familiare.

5. VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DELLA APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up



innovativa o ancora come ogni eventuale tipo debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Con riferimento al presupposto oggettivo, deve sussistere lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 lettera c) CCII, che fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come definiti dalle lettere a) e b) del medesimo art. 2.

Tutto ciò esposto, dall'esame della relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata, è possibile affermare la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo per l'accesso alla procedura.

Con riguardo al presupposto soggettivo, dall'esame della relazione dell'OCC emerge che il ricorrente in passato ha svolto l'attività d'impresa grafica e copisteria e all'attualità è impiegato a tempo indeterminato presso EIDEA SRL come addetto E-Commerce.

La debitoria prevalente riguarda finanziamenti per l'esercizio dell'attività di impresa, mentre una quota di circa € 31.371,98 riguarda debiti nei confronti di Agenzia Riscossione, tra cui contributi Inps per euro 17.457,12.

Con riguardo al presupposto oggettivo dalla relazione dell'OCC emerge che il reddito mensile del ricorrente di circa € 1.400,00, non è sufficiente a fronteggiare i debiti già scaduti, pari a circa € 97.798,29 viste la quota parte da destinare necessariamente al mantenimento del ricorrente e del nucleo familiare.

Tale situazione integra una condizione di sovraindebitamento del ricorrente legittimante l'apertura della procedura invocata.

6. REDDITO DA LASCIARE NELLA DISPONIBILITÀ DEL RICORRENTE

La quota di reddito da lasciare nella disponibilità del ricorrente per il sostentamento familiare, sulla base di quanto riferito da parte ricorrente e tenuto conto della contribuzione della compagna, va quantificata, salve sopravvenienza e riservato ogni miglior approfondimento del G.D, allo stato, in € 1.100,00.

Il Liquidatore potrà richiedere la corresponsione diretta della somma di € 300,00 mensili da parte del datore di lavoro.

Fermo tale importo da ritenersi quale somma minima da versare, tenuto conto del reddito necessario al mantenimento di un dignitoso tenore di vita calcolato dal gestore in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, il ricorrente dovrà rimettere sul conto della procedura eventuali maggiori somme ove gli emolumenti percepiti superino l'importo di € 1.400,00 mensili.

7. NOMINA DEL LIQUIDATORE

Sussistono le condizioni per confermare come liquidatore il gestore nominato dall'OCC che ha curato la relazione allegata al ricorso.

Vista la nomina del gestore quale liquidatore, si rammenta che in base all'art. 275 comma 3 CCII, all'esito del completamento del programma di liquidazione e dell'approvazione del rendiconto, si procederà alla liquidazione del compenso



dell'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e il compenso sarà determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.

P.Q.M.

1. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata di NAPOLI GIANLUCA nato a Salerno (SA) il 28.06.1980; codice fiscale NPLGLC80H28H703J; residente in Comune di Pellezzano (SA), in via Eroi di Nassirya 8, Cap 84080, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Vezzoli (C.F. VZZDNL84S19B157Q) con studio in Chiari (BS);

2. **NOMINA** quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Maria Carolina De Pasquale;

3. **NOMINA** liquidatore della procedura il dott. Francesco Cantillo nato a Salerno il 12 Luglio 1973, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno al n.1568/A, e-mail: f.cantillo@commercialistisalerno.it, PEC: f.cantillo@pec.commercialistisalerno.it, in qualità di Gestore della crisi, nominato in data 12.11.2021 dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno;

4. **AUTORIZZA**, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti; e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;

5. **AUTORIZZA**, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;

6. **DISPONE** che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;

7. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

8. **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

9. **ORDINA** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



10. **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;

11. **DISPONE** che il Liquidatore richieda l'improseguibilità delle procedure esecutive eventualmente ancora pendenti, richiedendo l'attribuzione delle somme incamerate al netto delle spese di procedura;

12. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali la sentenza va notificata ai sensi dell'articolo 270, comma 4, precisando che il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni;

13. **DETERMINA**, allo stato, in € 1.800,00 la somma lasciare nella disponibilità del debitore per il sostentamento del debitore e della famiglia;

14. **DISPONE** che il Liquidatore richieda la corresponsione diretta della somma di € 250,00 mensili da parte del datore di lavoro;

15. **DISPONE** che il sovraindebitato rimetta sul conto della procedura eventuali maggiori somme ove gli emolumenti percepiti superino l'importo di € 2.500,00 mensili;

16. **INVITA** il Liquidatore a verificare annualmente (a dicembre di ciascun anno) se il sovraindebitato abbia percepito emolumenti maggiori alla soglia massima prevista di € 2.500,00 mensili;

17. **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

18. **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;

19. **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;

20. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore, rediga un programma in ordine a



tempi e modalità della liquidazione e depositi lo stesso, ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato, precisando che si applica l'art. 213, commi 2, 3 e 4, CCII;

21. **INVITA** il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;

22. **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;

23. **ORDINA** al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;

24. **AUTORIZZA** il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;

25. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

26. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);

27. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese;

28. **DISPONE** che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;

29. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;

30. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3, che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;

31. **DISPONE** che la presente sentenza venga comunicata a cura della Cancelleria al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC.

Lì, 7.5.2026

Il Giudice est.

Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale

Il Presidente

dott.ssa Maria Rosaria Giugliano

